

## COME ACCEDERE ALLA PENSIONE: LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

TIPOLOGIA	DESTINATARI	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO	DECORRENZA	CESSAZIONE DEL RAPPORTO
<b>VECCHIAIA</b>  Soggetti con contributi al 31/12/1995	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavoratori dipendenti del settore privato</li> <li>Lavoratori autonomi</li> </ul>	<b>67 anni</b> oggetto dell'adeguamento alla stima di vita Istat	<b>20 anni</b> <b>15 anni se</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>hanno maturato 15 anni di contributi entro il 31/12/1992;</li> <li>risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 26/12/1992; hanno 25 anni di anzianità assicurativa e almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane</li> </ul>	Dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI per il lavoro</li> <li>dipendente NO per la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo</li> </ul>
<b>VECCHIAIA</b>  soggetti con contributi dal 01/01/1996	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavoratori dipendenti del settore privato</li> <li>Lavoratori autonomi</li> </ul>	<b>67 anni</b> con importo soglia assegno pari all'assegno sociale, <b>raggiungibile anche mediante rendita derivante dai fondi di previdenza complementare</b>  Se non è soddisfatto: <b>71 anni</b> -oggetto dell'adeguamento alla stima di vita Istat  <b>Per le donne con figli la pensione è anticipata di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 mesi, 1 figlio</li> <li>8 mesi, 2 figli</li> <li>12 mesi, 3 figli</li> <li>16 mesi, 4 o più figli</li> </ul>	<b>20 anni</b> (se età 67 anni)  <b>5 anni</b> di contribuzione "effettiva" (cioè, obbligatoria, volontaria e da riscatto) con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (se età 71 anni)	Dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI per il lavoro</li> <li>dipendente NO per la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo</li> </ul>
<b>ANTICIPATA</b>	Lavoratori dipendenti del settore privato	Non richiesto	<b>Uomini 42 anni e 10 mesi</b> <b>Donne 41 anni e 10 mesi.</b> Da considerare tutta la contribuzione accreditata (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fermo restando, per i lavoratori iscritti AGO e ai fondi sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia (Circ. Inps 180/2014)	Lavoratori settore privato: finestra 3 mesi  <b>Lavoratori settore pubblico finestra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;</li> <li>5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;</li> <li>7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;</li> <li>9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI per il lavoro</li> <li>dipendente NO per la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo</li> </ul>
<b>ANTICIPATA CONTRIBUTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavoratori dipendenti del settore privato</li> <li>Lavoratori che hanno contribuito prima del 1996 (meno di 18 anni di contributi al 31.12.95 e almeno 5 anni di contributi accreditati presso l'Inps da 01.96 in poi) e con almeno 1 mese di contributi in gestione separata</li> </ul>	<b>64 anni</b> oggetto dell'adeguamento alla stima di vita Istat.  Importo soglia, <b>raggiungibile anche mediante utilizzo rendita fondo pensione</b> , non inferiore a <ul style="list-style-type: none"> <li>3 volte (3,2 dal 2030) l'importo mensile dell'assegno sociale</li> <li>Donne con 1 figlio: 2,8 volte</li> <li>Donne con 2 o più figli: 2,6 volte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 anni di contribuzione effettiva</li> <li>25 anni, se il lavoratore utilizza la rendita del fondo pensione</li> <li>30 di contribuzione, dal 2030</li> </ul>	Finestra mobile di 3 mesi  L'importo della pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.017,35 € mensili)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI per il lavoro</li> <li>dipendente NO per la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo</li> </ul>
<b>LAVORATORI PRECOCI</b>	Soggetti che sono: in <ul style="list-style-type: none"> <li>stato di disoccupazione e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;</li> <li>Caregivers</li> <li>Invalidi civili di grado almeno pari al 74%.</li> </ul> <b>Lavori usuranti:</b> addetti <ul style="list-style-type: none"> <li>alle attività gravose di cui al DM 5/2/18 e che svolgono tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7 prima del pensionamento</li> </ul> lavoratori che svolgono un lavoro usurante di cui all'art.1, cc.1-3 D. Lgs.67/11	Non previsto	<b>41 anni con almeno 12 mesi di contribuzione</b> per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età e che abbiano anzianità contributiva al 31/12/1995	Lavoratori settore privato: finestra 3 mesi  <b>Lavoratori settore pubblico finestra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;</li> <li>5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;</li> <li>7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;</li> <li>9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi</li> </ul>	SI
<b>APE SOCIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavoratori che svolgono un lavoro usurante di cui all'art.1, cc.1-3 D. Lgs.67/11</li> </ul>	<b>63 anni + 5 mesi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 anni di contributi</li> <li>36 anni per i lavoratori che svolgono lavori gravosi</li> <li>32 anni per i lavoratori edili</li> </ul>	Assegno di accompagnamento alla pensione erogato da Inps (importo max 1.500,00 € lordi/mese). Raggiungimento requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si percepirà la pensione calcolata senza più il limite massimo.	SI  Attenzione: non è possibile lavorare tranne lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui e fino all'età per la pensione di vecchiaia
<b>QUOTA 103</b>	Lavoratori dipendenti del settore privato	<b>62 anni</b>  Importo soglia non superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS fino al raggiungimento dell'età di vecchiaia (67 anni oggi)	<b>41 anni</b> (valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia.	Finestra mobile di <ul style="list-style-type: none"> <li>7 mesi lavoratori settore privato</li> <li>9 mesi lavoratori settore pubblico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI per il lavoro</li> <li>dipendente NO per la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo</li> </ul>
<b>OPZIONE DONNA</b>	Donne che sono: licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi d'impresa <ul style="list-style-type: none"> <li>Caregivers</li> <li>Invalidi civili di grado almeno pari al 74%</li> </ul>	<b>61 anni</b> <b>60 anni in presenza di un figlio</b> <b>59 anni in presenza di più figli</b>  <b>59 anni, a prescindere dalla presenza dei figli se lavoratrici derivanti da impresa in crisi</b>	35 anni di contributi da lavoro effettivo, senza possibilità di cumulo (in caso di carriere miste occorre quindi necessariamente effettuare una ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79 o n. 45/90 se si tratta di periodi accreditati nelle casse professionali).	Finestra di <b>12 mesi</b> dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso delle lavoratrici dipendenti; Finestra di <b>18 mesi</b> dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso di lavoratrici autonome	SI

Si consiglia a tutti gli iscritti/e a due anni dalla pensione di effettuare gratuitamente una verifica contributiva presso gli UFFICI del **PATRONATO INAS CISL** prenotando telefonicamente 0131/1731711 o tramite sito internet [www.inas.it](http://www.inas.it)

Fonte: Legge di Bilancio 2025/studio Garbelli

Il Segretario Territoriale SLP AL-AT  
Coordinatore Territoriale SLP AL  
Danilo Vitagliano

